



Corte d'Appello di Venezia

S.Marco 3978 - C.A.P. 30100 - Tel. 041/5217647-644 - FAX 041/5217645

Prot 13.658/2011

All. 1

Venezia, 12 dicembre 2011

Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati del Distretto

LORO SEDI

Trasmetto copia del provvedimento con il quale si dà attuazione al disposto dell'art. 26 della legge num. 183 del 2011, con preghiera di diffusione presso gli Avvocati dei rispettivi Ordini.

Sottolineo che, in attesa della scadenza del termine semestrale, non si farà luogo a differimento delle udienze già fissate ove il Procuratore produca dichiarazione con firma autenticata con la quale la parte dichiara che persiste l'interesse alla trattazione.

Cordialmente.

Il Presidente della Corte Vicario

Vittorio Rossi



Corte d'Appello di Venezia

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

PREMESSO

Che con disposizione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, l'art. 26 della legge n. 183 del 2011, con riferimento ai procedimenti civili pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni, fa obbligo alla cancelleria di avvisare le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento che se nessuna delle parti dichiara personalmente la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso, l'impugnazione si intenderà rinunciata e il procedimento sarà dichiarato estinto;

Che la norma non è di agevole interpretazione ed applicazione, soprattutto con riferimento ai procedimenti che saranno chiamati nei prossimi mesi che sono, oltretutto, quelli di più antica iscrizione, ai quali, quindi, si applica il disposto normativo;

Che una rigida interpretazione della norma, che nulla dispone circa tale fase iniziale, dovrebbe portare alla sospensione del procedimento, fase che cesserebbe solo al momento della comunicazione ad opera della parte dell'interesse alla prosecuzione del processo o dell'inutile decorso del termine semestrale decorrente dalla ricezione dell'avviso;

Che tale interpretazione appare irragionevole in quanto contraria a tutte le disposizioni volte all'accelerazione della definizione dei processi civili;

DISPONE

che fino al 31 luglio 2012 le cause civili e di lavoro siano chiamate alle udienze già fissate applicandosi, in caso di mancata comparizione delle parti, il disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. con cancellazione della causa o rinvio a dopo la scadenza del semestre, e procedendosi, in caso di comparizione anche di una sola parte, alla trattazione della causa ove l'avvocato produca dichiarazione della parte che ha sottoscritto il mandato autenticata, anche solo dal difensore mandatario, con la quale dichiara che persiste l'interesse alla trattazione del processo e, ove manchi tale dichiarazione, disponendosi il rinvio a data successiva alla scadenza del termine semestrale.

E' immediatamente esecutivo.

Si comunichi ai Signori Presidenti delle Sezioni Civili e Lavoro di questa Corte.

Venezia, 12 dicembre 2011

Il Presidente della Corte Vicario

Vittorio Rossi